



Informativa n. 04/IDS/2018**Venezia, 24 settembre 2018**

IN EVIDENZA

Con una recente sentenza depositata lo scorso mese di luglio, la **Corte di Cassazione – Sezione Penale** ha definitivamente confermato la condanna per il reato di peculato nei confronti di un Gestore che ha omesso di riversare nei termini l'imposta di soggiorno.

Si raccomanda, pertanto, anche alla luce di tale sentenza, la puntualità nella rendicontazione e nel riversamento al Comune delle somme riscosse dagli ospiti a titolo di imposta di soggiorno.

Nel periodo **dal 01.10.2018 al 15.10.2018** i gestori delle strutture ricettive dovranno inviare al Comune la dichiarazione dei pernottamenti per il **3° trimestre 2018**.

La dichiarazione deve essere trasmessa via internet avvalendosi del servizio disponibile sul portale comunale <http://portale.comune.venezia.it/ids/> ed utilizzando le credenziali ottenute in sede di registrazione sullo stesso sito.

Nello stesso periodo i gestori dovranno riversare al Comune le somme incassate nel **3° trimestre 2018** secondo le specifiche di seguito riportate.

DICHIARAZIONE PERNOTTAMENTI

Il Gestore è tenuto a comunicare al Comune mediante il Portale dei Servizi il numero di pernottamenti registrati nel trimestre di riferimento.

I dati richiesti riguardano:

- ✓ il numero dei pernottamenti imponibili, ossia quelli fino a 5 giorni consecutivi, soggetti a tariffa intera e ridotta;
- ✓ il numero dei pernottamenti esenti dal pagamento dell'imposta, ossia quelli tassativamente indicati nell'[art. 4 del vigente regolamento](#).

Il sistema, sulla base dei dati dichiarati mediante il Portale, ossia il numero pernottamenti, la tipologia, la classificazione e l'ubicazione della struttura, calcolerà

l'importo atteso dell'Imposta da riversare al Comune. Tale importo dovrà corrispondere alle somme effettivamente riscosse.

Nel sito internet del Comune è possibile scaricare l'opuscolo con le tariffe.

Ai fini della dichiarazione dei pernottamenti del **3° trimestre 2018**, si ricorda che

- ✓ devono essere comunicati tutti i pernottamenti, imponibili ed esenti, registrati dal 01/07/2018 al 30/09/2018 (compresi quelli cominciati la sera del 30 settembre) secondo il criterio temporale;
- ✓ nel form di dichiarazione on line per il 3° trimestre 2018 il gestore dovrà quindi compilare, per ciascuna struttura: il numero dei pernottamenti interi (ai quali si applica la tariffa ordinaria prevista per ciascuna categoria), ridotti ed esenti;
- ✓ ai fini dell'applicazione della tariffa per l'imposta di soggiorno, i mesi di LUGLIO, AGOSTO e SETTEMBRE rientrano nel periodo di alta stagione;
- ✓ il gestore è tenuto ad inviare la dichiarazione anche nel caso in cui non si sia registrato nessun pernottamento nel trimestre ponendo a zero tutti i campi da compilare;
- ✓ ai fini dell'imposta di soggiorno, le variazioni inerenti il soggetto gestore (cessazioni, vendite, subentri, ecc.), dovranno essere comunicati mediante il Portale. A tal fine, nel form di registrazione al sito è possibile eliminare le singole strutture ricettive gestite oppure comunicare la cessazione dell'attività chiudendo completamente la posizione.

Tramite Portale dovranno essere comunicate anche le variazioni inerenti le strutture gestite riportando la data di effettiva variazione; la nuova tariffa verrà applicata dal 1° giorno del trimestre successivo a quello in cui è effettivamente avvenuta la variazione.

RIVERSAMENTO AL COMUNE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il Gestore della struttura ricettiva riversa al Comune l'imposta riscossa mediante bollettino di conto corrente postale oppure tramite bonifico sul seguente conto:

n. **1000130813** intestato Città di Venezia Imposta Soggiorno - Servizio Tesoreria
IBAN: IT 09 U 07601 02000 001000130813
BIC: BPPIITRRXXX

Per evitare inutili richieste di chiarimenti o accertamenti errati, è fondamentale indicare nella causale di versamento il codice fiscale o partita IVA della struttura ricettiva, il trimestre di riferimento (3° trimestre 2018) ed il numero di protocollo generale assegnato alla dichiarazione, come di seguito specificato:

CAUSALE DI VERSAMENTO: P.IVA/C.F. - trimestre di riferimento - prot.dichiarazione

si riporta un esempio:
00123456789 - 3° trimestre 2018 - prot. 98765/2018.

OPUSCOLI TARIFFE IDS

Nel sito del Comune di Venezia, all'interno della sezione riservata all'imposta di soggiorno, sono consultabili e scaricabili i [nuovi opuscoli tariffari](#), valevoli dal 01.01.2018.

AGENTE CONTABILE

Si ricorda che il Gestore delle strutture ricettive, stante la disponibilità (c.d. "maneggio") di denaro pubblico, è qualificabile come "agente contabile" ed è, pertanto, sottoposto alla vigilanza giurisdizionale della Corte dei Conti.

Anche in virtù di tale qualificazione, si raccomanda di tenere e conservare per almeno 5 anni la seguente documentazione:

- ✓ prospetto o registro delle presenze nel quale sono annotate le generalità dell'ospite ed il periodo di soggiorno;
- ✓ copia delle quietanze, debitamente numerate e datate, rilasciate agli ospiti a fronte del pagamento dell'imposta di soggiorno;
- ✓ copia delle dichiarazioni periodiche dei pernottamenti trasmesse al Comune e copia dei versamenti effettuati alla tesoreria dell'Ente (ordine di bonifico o bollettino postale).

Per approfondimenti al riguardo, è possibile consultare la [sezione del sito comunale](#) a ciò dedicata.

AGGIORNAMENTO DEL PROFILO DI ISCRIZIONE AL PORTALE IDS

A partire dal 01.01.2018 a tutti gli utenti iscritti al [Portale dei Servizi – IDS](#) è richiesto di aggiornare il proprio profilo: per ciascuna struttura gestita devono essere valorizzate le coordinate catastali (Foglio, particella, subalterno; categoria); **solo per le locazioni turistiche** art. 27 bis della L.R.V. 11/2013, la cui tariffa IDS è collegata alla categoria catastale, **il mancato inserimento dei dati catastali comporterà l'impossibilità di inviare telematicamente la dichiarazione.**

Ai fini dell'imposta di soggiorno, i gestori di strutture ricettive che hanno ottenuto la classificazione in base alla L.R.V. 11/2013 ed i titolari di UANC (**unità ammobiliate non classificate**) **sono tenuti ad aggiornare i dati di registrazione al [Portale dei Servizi – IDS](#)** riportando, quale data di decorrenza, la data di effettiva variazione (ad esempio: **data di notifica del provvedimento di riclassificazione o data di maturazione del silenzio-assenso**).

La nuova tariffa verrà applicata dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui è effettivamente avvenuta la variazione.

A partire dal 01.07.2018 il mancato aggiornamento del profilo IDS delle strutture ricettive comporterà l'impossibilità di inviare telematicamente la dichiarazione trimestrale.

In ogni caso, il Gestore è tenuto all'osservanza della corretta applicazione della tariffa IDS e del relativo riversamento al Comune delle somme riscosse dagli ospiti.

CONTATTI

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Comune di Venezia, contenente gli ultimi aggiornamenti, visitando le pagine dedicate all'[imposta di soggiorno](#) oppure rivolgersi agli uffici ai seguenti recapiti e nei seguenti orari:

CITTA' DI VENEZIA
DIREZIONE FINANZIARIA
Settore Tributi

San Marco, 4030 - 30124 Venezia (Ve) Tel. 0412744091 Fax 0412744050
Via Forte Marghera, 111 - 30173 Mestre Venezia (Ve) Tel. 0412746091 Fax 0412746045
mail: info.tributi@comune.venezia.it

Orari di apertura al pubblico: Lun/Mer/Ven. Ore 09:30 – 12:30

Le precedenti Informative inviate ai Gestori delle strutture ricettive sono consultabili nel [sito internet del Comune](#).